

burgo e Vienna, almeno nella misura di un viaggio giornaliero di andata e ritorno, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto, nel quale i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di tre viaggi settimanali di andata e ritorno, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La capacità offerta deve essere adeguata alla domanda, in particolare nei periodi in cui si svolgono sessioni del Parlamento europeo a Strasburgo;

2.2. *relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:*

i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi con una capacità minima di 25 posti;

2.3. *relativamente agli orari:*

il lunedì mattina, nella direzione Vienna—Strasburgo, si deve prevedere l'arrivo a Strasburgo entro

le 14.00 (ora locale). Il venerdì pomeriggio, nella direzione Strasburgo—Vienna, si deve prevedere la partenza da Strasburgo dopo le 13.00 (ora locale);

2.4. *relativamente alla commercializzazione dei voli:*

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione;

2.5. *relativamente alla continuità del servizio:*

eccettuati i casi di forza maggiore, per ogni stagione aeronautica IATA il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti. Il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Modificazione, da parte delle autorità francesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Strasburgo e Copenaghen (Kastrupp/Roskilde)

(97/C 385/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare, a decorrere dal 29 marzo 1998, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Strasburgo e Copenaghen (Kastrupp/Roskilde), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 287 del 15. 10. 1994, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. I nuovi oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. *relativamente al numero di frequenze minime ed alla capacità minima offerta:*

i servizi devono essere gestiti senza scalo intermedio tra Copenaghen e Strasburgo almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, al mattino e alla sera, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto, nel quale i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di un viaggio giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì. La capacità offerta deve essere adeguata alla domanda, in particolare nei periodi in cui si svolgono sessioni del Parlamento europeo a Strasburgo;

2.2. *relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:*

i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi con una capacità minima di 25 posti;

2.3. *relativamente agli orari:*

ad eccezione del mese di agosto, durante la settimana gli orari devono consentire ai passeggeri di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata;

2.4. *relativamente alla commercializzazione dei voli:*

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione;

2.5. *relativamente alla continuità del servizio:*

eccettuati i casi di forza maggiore, per ogni stagione aeronautica IATA il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti. Il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.